

Associazione Nazionale delle Guardie di Sanità
Ministero della Sanità
P.le dell'Industria, 20
00144 Roma (EUR)



Al Ministro della sanità

Al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica



L'Associazione nazionale delle guardie di sanità

Visto il decreto 27 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 17 agosto 2000, n. 191, con il quale sono riconosciuti equipollenti al diploma universitario di tecnico della prevenzione dell'ambiente e luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente e quella attuativa dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

visto il citato decreto 27 luglio 2000, in particolare l'art. 1, tabella B, ove sono elencati i predetti "titoli equipollenti" che sono, precisamente: Tecnico con funzione ispettiva per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, Tecnico per la protezione ambientale e per la sicurezza, Tecnico di igiene ambientale e del lavoro, Operatore vigilanza e ispezione;

fa istanza

di integrazione, con altro analogo provvedimento, del decreto 27
luglio 2000, mediante specifica menzione del profilo professionale Guardia
di sanità, da inserirsi nella predetta tabella B.

✓

24

motivi

Il provvedimento in questione dovrebbe proporsi, in ossequio alla legge 26 febbraio 1999, n. 42, di “assicurare certezza alle situazioni ed uniformità di comportamento” al fine di “provvedere alla individuazione dei titoli riconosciuti equipollenti ai diplomi universitari dall’art. 4, comma 1, legge 42/1999”.

La legge 42/1999, all’art. 4 – comma 2, prescrive, esplicitamente, che con “decreto del Ministro della sanità, d’intesa con il Ministro dell’università della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all’art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali”.

La scrivente Associazione richiama con forza le Amministrazioni in indirizzo ad un puntuale adempimento delle prescrizioni normative sopra citate.

La Guardia di sanità, istituita con regio decreto 25 giugno 1914, n. 702, può considerarsi, nel concreto, una figura del tutto assimilabile ai profili professionali elencati nella tabella B del decreto 27 luglio 2000, e in particolare della figura dell’Operatore di vigilanza e ispezione (d.P.R.

761/1979; d.m. 30.01.1982), con la quale si palesano analogie, quando non addirittura identità, nel sostrato culturale e professionale. E in una più ampia visione storica, la guardia di sanità va riconosciuta come figura antesignana di tutte le professioni sanitarie ex ausiliarie, oggi riconosciute e "nobilitate" da un provvedimento normativo (secondario) che questa Associazione non esita a definire ingiusto e lesivo, tanto più perché l'Operatore di vigilanza e ispezione del Servizio sanitario nazionale nasce dalla costola della Guardia di sanità, transitate per mobilità verso quel comparto e poi riconosciute pienamente dal citato d.P.R. 761/1979 (come da Allegato 2). Sia detto, per inciso, che ulteriore motivo di rammarico s'ingenera dalla constatazione che simili atti provengano proprio dalla Amministrazione di appartenenza della Guardia di sanità.

E' perfino ovvio rilevare la *intentio* della norma generale che si manifesta con evidenza con l'art. 4, comma 1, legge cit., laddove si afferma che "i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base".

La presente istanza si motiva ampiamente nel dettato normativo che si chiede, in questa sede amministrativa, di applicare e mettere in atto nel modo più completo, ben entro i confini segnati dal Legislatore.

Il sottoscritto Giancarlo Savoi, Presidente dell'Associazione nazionale delle guardie di sanità, per mandato del direttivo e in virtù dello statuto costitutivo della medesima, diffida le Amministrazioni in indirizzo a fornire ogni informazione sullo stato della presente istanza e, altresì, a

nominare e comunicare, ciascuna per proprio conto, il responsabile ovvero i responsabili del procedimento e dell'istruttoria, nel rispetto delle vigenti norme in materia di procedimento amministrativo.

S'informano, infine, codeste Amministrazioni che è ferma intenzione, in caso di diniego espresso nei confronti della presente istanza, adire le opportune sedi giudiziarie, al fine di tutelare i legittimi interessi della categoria che si rappresenta.

Roma, 09.07.2009

Il Presidente dell'Associazione Nazionale
delle Guardie di sanità

sig. Giancarlo Savoi



Giancarlo Savoi